

CAPITOLO IX

I SISTEMI IMPROPRI DI SCRITTURA: CONTI D'ORDINE

LEONARDO FALDUTO¹

1 Premessa

Vi sono ormai tre livelli di normazione inerenti i conti d'ordine: il codice civile, i principi contabili dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e i principi contabili per le Pubbliche Amministrazioni finalizzati alla c.d. "armonizzazione contabile" prevista dal di anzi discusso DLgs. 118/2011 (sia riferito al bilancio *stricto sensu* che al bilancio consolidato).

Così come si tratta di conti d'ordine sia con riferimento al bilancio di un'entità economica autonoma e indipendente, sia con riferimento al bilancio consolidato di un gruppo di entità che si riferisce in termini di controllo, partecipazione o strumentalità ad un Ente responsabile (anche della redazione del medesimo bilancio).

Ai fini di illustrare l'applicazione all'ambito delle Pubbliche Amministrazioni coinvolte nel processo di armonizzazione è utile preliminarmente richiamare il concetto alla base dell'individuazione di tali tipi di informazioni contabili di bilancio. Si tratta del concetto declinato in termini dei noti principi generali di "chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta" inerenti il bilancio di esercizio, connessi ai postulati di *significatività* e *rilevanza* dei fatti aziendali oggetto di rilevazione contabile e di rappresentazione in bilancio (Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa).

Si tratta, cioè, di integrare la rappresentazione dei meri fatti strettamente contabili e del loro riepilogo finale in termini economici, finanziari e patrimoniali con una serie di altre informazioni (*sotto la riga*) extra-contabili o che sfuggirebbero al principio della competenza alla base della Contabilità economico-patrimoniale al fine di realizzare una *migliore rappresentazione e valutazione della situazione finanziaria, economica e patrimoniale* dell'organismo economico in questione (azienda).

Secondo la tradizione contabile italiana tali informazioni integrative sono prodotte da un sistema di rilevazione che ha medesima strutturazione del sistema contabile vero e proprio (partita doppia), ma in altri paesi del mondo non si ricorre alla partita doppia limitandosi a rappresentare le medesime informazioni come frutto di rilevazioni extra-contabili² e in un prospetto dedicato.

¹ Professore Associato di Economia Aziendale e Docente di Programmazione e Controllo degli Enti Pubblici presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali di Alessandria

² Si tratta dei c.d. "Off-Balance Sheet (OBS) Items" che la Reuters così definisce: "Off balance sheet items are assets asset or liabilities that are not shown on a company's balance sheet. They usually have to be referred to in the notes to a company's accounts. Some companies routinely hold substantial off balance sheet items as a normal part of their operations. Investment management firms, for example, assets and investments belonging to their clients off their balance sheets. Or a company may wish to

2 Conti d'ordine e la legislazione civilistica

Il co. 3 dell'art. 2424 c.c. statuisce che: *“In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore (per meglio dire, nell'interesse) di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri Conti d'ordine”*.

Risultano esplicitamente menzionati i conti d'ordine attivabili con il sistema dei rischi, ma la prescrizione conclusiva fa chiaramente intendere l'obbligo di indicare altri Conti d'ordine, per la cui individuazione occorre seguire i citati principi generali sanciti dall'art. 2423 c.c. Una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico conseguito esige, infatti, che lo Stato patrimoniale contenga sempre i conti d'ordine, ovviamente “sotto la riga”, relativi ai rischi, agli impegni ed ai beni di terzi.

MEMORANDUM ACCOUNTS	12/31/2002	12/31/2001
(in millions of euro)		
GUARANTEES PROVIDED		
Sureties:		
.. on behalf of unconsolidated subsidiaries	5	20
.. on behalf of affiliated companies	783	1.041
.. on behalf of others	231	213
Total sureties	1.019	1.274
Endorsements:		
... on behalf of others		
Other guarantees:		
.. on behalf of unconsolidated subsidiaries		3
.. on behalf of affiliated companies	10	50
.. on behalf of others	84	95
Total other guarantees	94	148
TOTAL GUARANTEES PROVIDED	1.113	1.422
COLLATERAL PROVIDED		
. For obligations of others, of affiliated companies	110	147
. For own obligations, not including liabilities	1	16
TOTAL COLLATERAL PROVIDED	111	163
PURCHASES AND SALES COMMITMENTS	3.077	5.369

finance a project by transferring the risk of doing so from its own balance sheet onto that of a subsidiary or other separate legal entity. This allows it to be financed without affecting shareholder's interests or adding to the parent company's debt burden. This is known as off balance sheet financing. It allows a company to borrow without affecting measures of indebtedness such as gearing or without breaking debt covenants. The opportunities to mislead investors and creditors by means of off balance sheet financing have been reduced in recent years as a result of changes to accounting standards.”(tratto da <http://glossary.reuters.com>). Gli OBS Items a loro volta costituiscono i c.d. “Memorandum Accounts” (vedasi Tabella a pagina seguente) aggiuntivi rispetto agli schemi costitutivi il bilancio vero e proprio (*Balance sheets e Statements of income*).

OTHER MEMORANDUM ACCOUNTS	88	287
TOTAL MEMORANDUM ACCOUNTS	4.389	7.241

Inoltre, il punto 9 dell'art. 2427 c.c. stabilisce che nella Nota integrativa siano indicati “gli impegni non risultanti in calce allo Stato patrimoniale e fornite le notizie sulla composizione e sulla natura di tali impegni e dei Conti d’ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione finanziaria e patrimoniale dell’impresa, specificando quelli inerenti ad imprese controllate, collegate, controllanti e ad imprese sottoposte al controllo di queste ultime.”

La citata norma, quindi, impone sia un’analisi dei Conti d’ordine iscritti “sotto la riga” dello Stato patrimoniale – sempre che essa risulti rilevante ai fini della valutazione della situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell’impresa – , sia un’indicazione degli impegni non risultanti in calce allo Stato patrimoniale, in quanto non sia possibile indicarne l’importo.

3 Conti d’ordine e la legislazione pubblicistica

Si tratta della normativa più recente e consegue al generale processo di armonizzazione dei sistemi contabili e di bilancio delle Pubbliche Amministrazioni avviato con la legge delega 42/2009 e concretizzatosi per le Regioni e gli enti locali con il più volte citato DLgs. 118/2011 e il relativo DPCM 28.12.2011 (d’ora in poi DPCM), come previsto dall’art. 36 co. 2 del citato DLgs. 118/2011. In particolare, con riferimento ai conti d’ordine, il DPCM stabilisce (art. 9) che il rendiconto sia composto anche dallo Stato patrimoniale e che al rendiconto sia allegata la Relazione sulla gestione comprendente la Nota integrativa. Tutti gli elementi utili per poter traslare i principi di contabilità e bilancio – tipici delle imprese – alle Pubbliche Amministrazioni (a dire il vero ora solo in fase sperimentale, ma a partire dal 2014 a regime per tutte le Pubbliche Amministrazioni locali).

In realtà, il DPCM non si limita a definire gli strumenti della “nuova rendicontazione”, ma stabilisce anche alcuni basilari principi contabili, rinviando peraltro, per quanto non espressamente stabilito, proprio ai principi contabili dell’OIC³, per la redazione sia del bilancio d’esercizio, sia del bilancio consolidato.

(Omissis)

Art. 9 *(Bilanci)*

1. Negli esercizi 2012 e 2013 gli enti in sperimentazione in contabilità finanziaria adottano, accanto agli schemi di bilancio e di rendiconto previsti dalle discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 completi dei relativi allegati, i seguenti

³ Vedasi oltre, nei riquadri, il c.d. “principio finale” (punto 8) che, peraltro, è anche analogamente previsto dall’Allegato 4 punto 6 del DPCM, cioè con riferimento al bilancio consolidato e non solo al bilancio dell’ente.

schemi di bilancio:

a) bilancio di previsione finanziario annuale e pluriennale, composto dal preventivo annuale di competenza e di cassa e dal preventivo pluriennale di competenza di cui agli allegati n. 7. Il bilancio di previsione finanziario annuale

annuale e pluriennale delle regioni può essere costituito solo dal bilancio pluriennale comprensivo, per il primo anno, delle previsioni di cassa;

b) rendiconto della gestione, costituito dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale di cui agli allegati n. 5 e 6;

(Omissis)

3. Al rendiconto della gestione sono allegati:

a) prospetto delle entrate accertate per titoli, tipologie e categorie (allegati n. 8-a);

b) prospetto delle spese impegnate per missioni, programmi e macroaggregati (allegati n. 8-b);

c) prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (allegato n. 8-c),

d) la tabella dimostrativa degli accertamenti e degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi (allegato n. 8-d);

e) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per funzioni, nonché dei relativi costi e fabbisogni standard (articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) (allegato n. 8-e);

f) la relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa. La nota integrativa è corredata di un prospetto che espone i risultati della gestione con le relative previsioni, secondo la struttura del piano dei conti di cui all'articolo 8, comma 4. Il prospetto è predisposto secondo l'allegato n. 8-f.

g) la relazione del collegio dei revisori dei conti, escluse le regioni che non hanno istituito il collegio dei revisori dei conti;

(Omissis)

Art. 20

(Schema di bilancio consolidato)

1. Gli enti in sperimentazione adottano lo schema di bilancio consolidato di cui all'allegato 11, costituito dal conto economico consolidato e dallo stato patrimoniale consolidato.

2. Al bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica sono allegati:

a) la relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa,

b) la relazione del collegio dei revisori dei conti, escluse le regioni che non hanno istituito il collegio dei revisori dei conti.

Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria

1. Definizione

L'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.

Nell'ambito di tale sistema integrato la contabilità economico patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica (come definite nell'ambito del principio applicato della contabilità finanziaria) al fine di:

- rappresentare le «utilità economiche» acquisite ed utilizzate nel corso di un esercizio, anche se non direttamente collegate ai relativi movimenti finanziari e partecipare al miglioramento del processo di programmazione finanziaria;
- partecipare alla costruzione del conto del patrimonio, e rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio dell'ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione;
- permettere l'elaborazione del conto consolidato di ciascun'amministrazione pubblica con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società e altri organismi controllati;
- conseguire le altre finalità previste dalla legge, e in particolare consentire ai vari portatori d'interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole amministrazioni pubbliche.

Le transazioni delle pubbliche amministrazioni direttamente collegate a processi di scambio sul mercato (acquisizione, trasformazione e vendita) danno luogo a costi o ricavi, quelle non caratterizzate da questo processo in quanto più strettamente finalizzate alle attività istituzionali e/o erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, altro) danno luogo a oneri e proventi.

(Omissis)

8. Principio finale

Per quanto non specificatamente previsto nel presente documento si fa rinvio ai principi del codice civile nonché ai principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Con specifico riferimento ai Conti d'ordine, il punto 7 (sotto riportato) del c.d. "Principio Contabile applicato concernente la Contabilità Economico-Patrimoniale" afferma con chiarezza quanto nel paragrafo precedente si è illustrato, di fatto mutuando per gli "Enti Pubblici" analoga struttura e logica di

rappresentazione già vigente per le Imprese, così come il rinvio al principio contabile n.22 dell'OIC esplicitamente rappresenta.

(Omissis)

7. Conti d'ordine

Anche negli enti pubblici devono essere iscritti, in calce allo stato patrimoniale, i conti d'ordine, suddivisi nella consueta triplice classificazione: rischi, impegni, beni di terzi.

Le scritture degli impegni sono alimentate dagli impegni assunti sulla competenza degli esercizi futuri relative a servizi e beni che saranno interamente fruiti negli esercizi futuri (non comprende beni e servizi fruiti nell'esercizio di riferimento con obbligazione esigibile negli esercizi futuri).

I criteri di iscrizione e valutazione sono quelli previsti dal documento OIC 22 dei principi contabili «Conti d'Ordine».

È obbligatoria l'indicazione, prevista dall'art. 2424, comma 3, codice civile, delle garanzie prestate fra fidejussioni (cui sono equiparate le lettere di patronage «forti»), avalli, e garanzie reali. Per le pubbliche amministrazioni è altresì obbligatorio classificare tali garanzie tra amministrazioni pubbliche, e imprese controllate, partecipate e altre imprese.

Ancor più dettagliatamente, il DPCM – sia con riferimento al bilancio (Allegati 5 e 6 - Tabella 1) che con riferimento al Bilancio Consolidato (Allegati 4 e 11 - Tabella 2) – nello stabilire gli schemi di redazione dello Stato patrimoniale determina anche l'articolazione minima delle voci che sviluppano le tre consuete classi: il sistema dei rischi, degli impegni e dei beni.

Tabella 1 - Schema di rappresentazione in Stato patrimoniale dei conti d'ordine per Regioni, Province e Comuni (vedi Allegati 5 e 6 del DPCM 28.12.2011)

Codice I SP	I Livello SP	Codice II SP	II Livello SP	Codice III	III Livello SP
3	Conti d'ordine	3.1	Impegni, beni di terzi e garanzie	3.1.1	Impegni
				3.1.2	Beni
				3.1.3	Garanzie

Codice IV SP	IV Livello SP	Codice V SP	V Livello SP
3.1.1.1	Impegni finanziari	3.1.1.1.1	Impegni finanziari per fondi vincolati di parte corrente
		3.1.1.1.2	Impegni finanziari per costi anno futuro
		3.1.1.1.3	Impegni finanziari per investimenti da effettuare
		3.1.1.1.4	Impegni finanziari per trasferimenti in conto capitale da effettuare
		3.1.1.1.5	Impegni finanziari per canoni leasing a scadere

Codice IV SP	IV Livello SP	Codice V SP	V Livello SP
3.1.1.2	Altri impegni	3.1.1.2.6	Contributi agli investimenti e trasferimenti in conto capitale da effettuare
3.1.2.1	Beni propri	3.1.2.1.1	Beni dati in uso a terzi
3.1.2.2	Beni di terzi	3.1.2.2.1	Beni di terzi in uso
3.1.3.1	Garanzie prestate a Amministrazioni Pubbliche		

Tabella 2 - Schema di rappresentazione in Stato patrimoniale del bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica (vedi Allegati 4 e 11 del DPCM 28.12.2011)

I	E) RATEI E RISCONTI	
	Ratei passivi	E
II	Risconti passivi	E
1	Contributi in conto capitale da amministrazioni pubbliche	
2	Concessioni pluriennali	
3	Altri riscontri passivi	
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	
	TOTALE DEL PASSIVO	
	CONTI D'ORDINE	
	1) Impegni finanziari per costi anno futuro	
	2) Investimenti da effettuare	
	3) Contributi agli investimenti e trasferimenti in c/capitale da effettuare	
	4) Canoni di leasing operativo a scadere	
	5) Beni di terzi in uso	
	6) Beni dati in uso a terzi	
	7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	
	8) Garanzie prestate a imprese controllate	
	9) Garanzie prestate a imprese partecipate	
	10) Garanzie prestate ad altre imprese	
	TOTALE CONTI D'ORDINE	

Appare, quindi, chiaro che se ci si riferisce al bilancio dell'Ente, i Conti d'ordine ne costituiscono un'importante informativa integrativa rispetto a quella di derivazione strettamente contabile (bilancio), ma se si tratta dei Conti d'ordine del bilancio consolidato dell'ente l'importanza è accresciuta proprio per la valenza indispensabile che assumono al fine di cogliere il reale profilo finanziario e patrimoniale dell'entità pubblica locale definita **Gruppo dell'amministrazione pubblica**⁴.

Si tratta, infatti, di integrare le letture del *bilancio* che ciascun ente locale predisporrà – *consolidato* (con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate) secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato (allegato 4 al medesimo decreto citato in nota 3) – in termini di rappresentazione e spiegazione del profili quantitativi di situazioni gestionali in essere inerenti, sinteticamente il noto sistema dei rischi, impegni e beni (anche in termini extra-perimetrali rispetto all'area di consolidamento), ma analiticamente quanto segue:

- | |
|---|
| 1) Impegni finanziari per costi anno futuro |
| 2) Investimenti da effettuare |
| 3) Contributi agli investimenti e trasferimenti in c/capitale da effettuare |
| 4) Canoni di leasing operativo a scadere |
| 5) Beni di terzi in uso |
| 6) Beni dati in uso a terzi |
| 7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche |
| 8) Garanzie prestate a imprese controllate |
| 9) Garanzie prestate a imprese partecipate |
| 10) Garanzie prestate a altre imprese |

Emerge, così, chiaramente quanto utili siano i conti d'ordine per poter valutare adeguatamente l'ente locale (in termini patrimoniali e finanziari) sia individualmente considerato, sia in conseguenza della sua eventuale azione in quanto “Capo-gruppo” in relazione, principalmente, agli Impegni assunti e alle garanzie prestate (rischi assunti).

4 Conti d'ordine e principi contabili OIC 17 e 22

I principi contabili OIC non aggiungono nulla in termini di valutazione e rappresentazione⁵ dei conti d'ordine rispetto a quanto il codice civile definisce, ad ecce-

4 Così è previsto dall'art. 19 e seguenti del DPCM 28.12.2011 recante le norme per la “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118”.

5 In termini di classificazione, invece, il principio 22 afferma che “non esiste – fatta eccezione per quanto afferisce la categoria «garanzie prestate» – un'articolazione legale dei Conti d'ordine. In base al principio generale della chiarezza, deve essere formulata una triplice ripartizione di tali conti nelle categorie dei rischi, degli impegni e dei beni di terzi. Nell'ambito di ciascuna categoria, poi, si effettua una suddivisione in voci.” Procedendo,

zione della formulazione della regola generale di valutazione per la quale il valore esposto nei vari conti d'ordine deve essere identificato in modo tale che il messaggio immediato trasmesso al lettore sia il più corretto possibile. Di conseguenza:

- deve essere assolutamente evitata l'adozione di valori simbolici;
- sono da evitare i valori nominali, quando risultino fuorvianti;
- gli impegni non quantificabili devono essere menzionati ed adeguatamente commentati in Nota integrativa.

È, comunque, utile riportare alcune precisazioni in ordine alla rilevazione dei fatti pertinenti le finalità che i Conti d'ordine perseguono. In particolare, il principio 22 (dedicato proprio ai conti d'ordine) riporta che *“i Conti d'ordine sono attivati integrando il sistema principale di scritture con sistemi minori o supplementari ogni qual volta si debbano evidenziare accadimenti gestionali che, pur non influenzando quantitativamente sul patrimonio e sul risultato economico al momento della loro iscrizione, possono tuttavia produrre affetti in un tempo successivo.*

Sul piano strettamente contabile i sistemi minori consentono di mantenere il formalismo della partita doppia anche per la rilevazione di quei fatti aziendali non suscettibili di registrazione nel sistema principale di scritture, non comportando variazioni né patrimoniali né economiche.

Si tratta di rischi, impegni e di beni di terzi presso l'impresa: i relativi valori vengono registrati in coppie di conti funzionanti in maniera «antitetica», in quanto l'uno rileva l'oggetto (aspetto originario) e l'altro il soggetto (aspetto derivato). Nel momento in cui l'entità del rischio, dell'impegno o dei beni di terzi si riduce, si effettua una registrazione opposta nei medesimi conti. In tal modo, a fine esercizio il saldo di ciascuna coppia di Conti d'ordine esprime il valore del rischio, dell'impegno o dei beni di terzi ancora in essere presso l'azienda, da riportare «sotto la riga» nello stato patrimoniale. A tal proposito, stando alla lettera della norma civilistica (art. 2424, comma 3°) ed al principio generale di cui al documento «Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi», i predetti conti vanno indicati in unica colonna in calce allo stato patrimoniale in maniera separata, e gli importi in essi espressi non devono essere sommati né ai totali dell'attivo, né a quelli del passivo.

Anche se non espressamente richiesto dalla norma, inoltre, si ritiene opportuno attuare la comparazione con i valori dell'anno precedente.

Non si deve, infine, procedere alla rappresentazione nei Conti d'ordine – per evitare duplicazioni che nuocerebbero alla chiarezza – di quegli accadimenti che siano già stati oggetto (direttamente o indirettamente) di rilevazione nel sistema principale, in quanto essi, nell'ipotesi assunta, trovano consequenziale ordinaria collocazione in bilancio.”

peraltro, a descrivere la casistica dei rischi e degli impegni assunti, oltrechè dei beni di terzi.

Per quanto attiene il bilancio consolidato, invece, le peculiarità in termini di rappresentazione dei conti d'ordine sono descritte dal principio contabile 17 (dedicato al bilancio consolidato).

Il principio, in analogia al bilancio d'esercizio, afferma che *“in calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali”* (art. 2424, ultimo comma, c.c.) e devono riguardare sia quelle prestate dalla controllante che quelle che le controllate incluse nel consolidamento hanno prestato a favore di terzi e a favore di controllate non incluse nel consolidamento.

Secondo il soggetto a favore del quale viene prestata la garanzia, si deve suddividere l'iscrizione in calce allo Stato patrimoniale come segue:

- garanzie prestate a favore di terzi;
- garanzie prestate a favore di controllate (non incluse nel consolidamento) e collegate;
- garanzie prestate a favore di controllanti (della capogruppo) e di imprese sottoposte a controllo di queste ultime diverse da quelle indicate ai punti precedenti;”

Inoltre, il medesimo principio prevede che in Nota integrativa del bilancio consolidato, tra le *Informazioni di dettaglio*, si debba indicare *“se significativo rispetto alla situazione patrimoniale-finanziaria consolidata, l'importo complessivo degli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale, specificando quelli relativi a imprese controllate escluse dal consolidamento. Si tratta di un'indicazione ovviamente aggiuntiva rispetto a quelle già contenute nei Conti d'ordine consolidati, di anzi menzionati, che può riguardare ad esempio impegni assunti da società consolidate la cui quantificazione non può essere determinata attendibilmente e per i quali è necessario fornire una indicazione descrittiva.”*

Oltrechè, devono essere fornite *“le notizie sulla composizione e natura degli impegni e dei Conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della Società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime, nonché se diverse, a quelle che rientrano sotto la stessa attività di direzione e coordinamento.”*